



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia

Intesa sui criteri per la mobilità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria nell'ambito della Regione della Lombardia

VISTO il D.P.R. 164/2002 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Forze di Polizia;

VISTO l'Accordo Quadro Nazionale stipulato in data 24 marzo 2004;

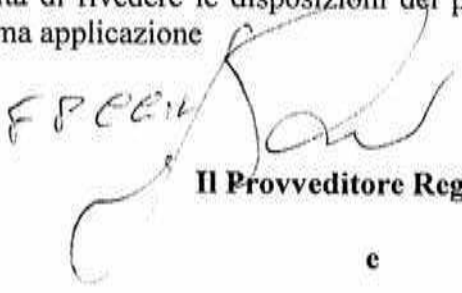
VISTO il Protocollo d'Intesa Regionale stipulato in data 27 gennaio 2014;

VISTA la nota 076243/5.1 del 13 aprile 2000 con la quale sono stati trasmessi i criteri di massima per la concessione di periodi di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, in esito all'incontro sindacale del 7 marzo 2000;

VISTA la Lettera Circolare GDAP 0058771 del 15 febbraio 2008 riguardante l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 254/99 Personale del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO l'Accordo per la mobilità volontaria temporanea in ambito regionale stipulato in data 01 marzo 2012;

ATTESA la necessità di rivedere le disposizioni del precedente Accordo di mobilità così come emersa in sede di prima applicazione


Il Provveditore Regionale

e

Le organizzazioni Sindacali Regionali

S.A.P.Pe, OSAPP, CISL-F.S.N., CGIL, - F.P./P.P., UIL - P.A./P.P., SiN.A.P.P.E., F.S.A., -
C.N.P.P. e U.S.P.P. già U.G.L. Pol.Pen.

STIPULANO LA PRESENTE INTESA

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia

Via P. Azario, 6 - 20123 Milano - tel. 02 / 438561 - fax 02 / 43856271-2 - email: pr.milano@giustizia.it e pr.milano@giustiziacerit.it

Codice Fiscale 80118570151

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. La presente intesa ha la finalità di disciplinare compiutamente i criteri che sovrintendono alla mobilità del personale appartenente al Comparto Sicurezza in servizio presso la Regione Lombardia.
2. La stessa è applicabile a tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli Istituti, Uffici o Servizi penitenziari ubicati nella Regione sopra citata.

Art. 2 – Tipologie di mobilità

Sono individuate, in aggiunta alla assegnazione temporanea prevista dall'art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, le seguenti tipologie di mobilità:

- Assegnazione temporanea a domanda
- Assegnazione temporanea per esigenze di servizio

Art. 3 – Assegnazione temporanea a domanda

1. Qualora si verificasse che un appartenente al Corpo chieda di essere assegnato presso altro istituto del distretto per motivi diversi da quelli rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, l'Amministrazione può accogliere la domanda, previo esame della medesima, solo nel caso di reciprocità. Per reciprocità, si intende che nell'istituto di destinazione deve esserci altra unità di Polizia Penitenziaria di pari ruolo o funzione che, contestualmente, chiede l'assegnazione presso l'istituto di provenienza del predetto dipendente.
2. L'assegnazione ai sensi del comma 1 è disposta per un periodo non inferiore a 2 mesi superiore a mesi 6 rinnovabili ed è revocata dall'amministrazione, qualora uno dei dipendenti chieda la riassegnazione all'Istituto di provenienza o in caso di trasferimento di una delle unità nella sede di distacco.

Art. 4 – Assegnazione temporanea per esigenze di servizio

1. Ove ricorra la necessità di far fronte a brevi, improvvise ed imprevedibili carenze organiche in una delle sedi del Distretto, l'Amministrazione ha facoltà di operare spostamenti del personale tra istituti e servizi di propria competenza, con contestuale informazione alle OO.SS.
2. Il personale sostitutivo viene individuato tra quello in servizio presso le sedi più vicine e con minore scopertura di organico in relazione a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 2013 e dal P.C.D. vigente in modo da assicurare gli indispensabili adempimenti e funzionalità;

3. Ai fini della individuazione dei destinatari del provvedimento, si procede a comunicare ai dipendenti, appartenenti al ruolo richiesto, la necessità di effettuare il movimento, in modo da assegnare il personale che si renda disponibile al servizio di missione, fatta salva in via prioritaria la disponibilità al servizio di distacco senza oneri per l'amministrazione.
4. A tale scopo è indetta dall'Ufficio del Personale e della Formazione una ricognizione diretta con priorità agli istituti di cui al comma 2, nella quale sono indicate le modalità e i tempi dell'assegnazione temporanea con contestuale informazione alle Organizzazioni Sindacali.
5. L'assegnazione temporanea, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, relativamente al personale che abbia manifestato la propria disponibilità, non potrà eccedere i mesi 8 rinnovabili di una sola volta, laddove non vi siano altre disponibilità.
6. Ai fini della designazione del personale da impiegare, in caso di domande eccedenti le esigenze dell'Amministrazione, la stessa provvederà a predisporre un elenco tenendo conto della maggiore anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio verrà considerata l'età anagrafica (il più anziano).
7. Ove non sia stata espressa alcuna disponibilità, ovvero ove la disponibilità espressa non sia sufficiente a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, si procede ad individuare coloro che abbiano minore anzianità di servizio.
8. Qualora l'assegnazione temporanea si protragga per un arco temporale superiore alla settimana lavorativa, salva la disponibilità del dipendente a proseguire detta assegnazione, si procederà a rotazione del personale con cadenza quindicinale.
9. I criteri di individuazione del personale da mobilitare, da verificarsi da parte della direzione di appartenenza, dovranno seguire le seguenti priorità:
- a. Personale nubile/celibe;
 - b. Personale senza prole;
 - c. Personale con prole di età superiore a 14 anni.
10. E' escluso da tale ipotesi di mobilità il personale che si trovi nelle sotto indicate condizioni:
- a. Beneficiario della Legge 104/92;
 - b. Che ha superato il cinquantesimo anno di età, se vi è esplicita richiesta dell'interessato;
 - c. Affetto da patologia di rilevante gravità, tale da impedire al lavoratore di viaggiare debitamente certificata;
 - d. Personale con prole infratreenne convivente;
 - e. Personale in situazione monoparentale;
 - f. Il dirigente sindacale senza il preventivo nulla osta dell'O.S. di appartenenza;
 - g. Il personale destinatario dei permessi studio con obbligo di frequenza o esami in corso a dieci giorni.
11. Ove lo spostamento riguardi personale femminile, le sedi dalle quali effettuare la movimentazione dovranno essere prioritariamente individuate tra quelle più vicine (entro 100 km) prive di sezione femminile.
12. Il personale di che trattasi dovrà svolgere esclusivamente gli incarichi per i quali si è determinata l'esigenza recepita nel provvedimento.
13. Al personale di cui sopra compete il servizio di missione secondo la normativa vigente. Altresì, il personale in questione ha diritto alla conservazione del posto di servizio precedentemente occupato.

Art. 5 – Norme transitorie e finali

1. L'amministrazione si impegna a dare tempestiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali dei provvedimenti di cui agli articoli precedenti, nonché dei provvedimenti di assegnazione temporanea disposti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Provveditore Regionale e le Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale appartenente al Comparto Sicurezza della Lombardia, si incontrano, al fine di compiere un esame periodico della mobilità del personale; in tale sede sono, altresì, apportate le modifiche ritenute eventualmente necessarie alla presente intesa.
3. Fatti salvi i provvedimenti di applicazione del personale attualmente in vigore di cui alle situazioni previste agli artt. 2 e 3 del presente accordo, l'Amministrazione procede alla revoca dei distacchi per i quali non sussistano più le esigenze di servizio che li hanno determinati.
4. Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione. Quanto stabilito nella presente Intesa sostituisce l'Accordo siglato il 01 marzo 2012. I provvedimenti emessi in esecuzione del previgente Accordo esauriranno i propri effetti alla scadenza stabilita all'atto dell'emissione del provvedimento medesimo.
5. Sino all'entrata in vigore del presente accordo, l'Amministrazione si impegna a non assumere, comunque, provvedimenti di mobilità in contrasto col medesimo.

Milano, li 08 FEBBRAIO 2016

Organizzazioni Sindacali

O.S. SAPPE

O.S. OSAPP

O.S. UIL

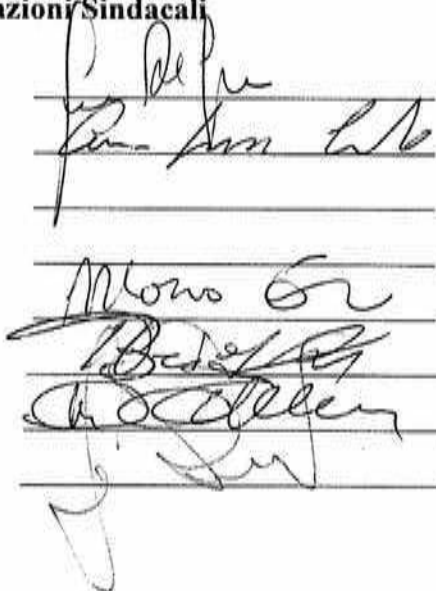
O.S. SINAPPE

O.S. CISL-FNS

O.S. C.N.P.P.

O.S. U.S.P.P.

O.S. CGIL



Il Provveditore Regionale

